



DICASTERIUM  
DE LEGUM TEXTIBUS

Prot. n. 17795/2022

Città del Vaticano, 10 agosto 2022

Reverendo padre,

con lettera del 21 luglio u.s., Ella ha chiesto a questo Dicastero alcuni “chiarimenti in merito ad alcuni dubbi interpretativi relativi a quanto disposto dal *Rescriptum ex audientia* del Santo Padre Francesco concernente la deroga al can. 588 §2”.

Considerato che i dubbi si intendono relativi ad un Istituto religioso clericale di diritto pontificio, questo Dicastero precisa quanto segue.

Al quesito “se il Superiore Maggiore non chierico è Ordinario per i propri membri”, la risposta è negativa. Infatti, come esplicitamente indicato nel citato *Rescriptum* resta immutato quanto prescritto dal can. 134 §1: *Con il nome di Ordinario nel diritto s'intendono ... per i propri membri, i Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio clericali e delle società di vita apostolica di diritto pontificio clericali, che possiedono almeno potestà esecutiva ordinaria*. Per Superiori maggiori si devono intendere quelli elencati nel can. 620.

Al quesito: “chi esercita per i sudditi del Superiore maggiore non chierico le facoltà che il Codice di Diritto Canonico attribuisce all'Ordinario”, si risponde come segue.

Nel caso l'Istituto intenda avvalersi della facoltà concessa dal *Rescriptum* per nominare/eleggere un Superiore maggiore non chierico, deve prevedere nel diritto proprio a chi compete esercitare le facoltà attribuite al Superiore maggiore/Ordinario *durante munere* del Superiore maggiore laico (potrebbe essere indicato ad es. il Vicario sacerdote). Tali norme, ovviamente, saranno approvate in conformità al can. 587 e 631 §1, salvo diverse disposizioni del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica.

Nella speranza di aver offerto utili elementi al fine di chiarire i dubbi posti, colgo l'occasione per salutarLa con viva cordialità.

  
✠ FILIPPO IANNONE O.C.  
Prefetto

  
MARKUS GRAULICH  
Sotto-Segretario